

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
 N..... DEL

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	RECO SRL	Cod. fiscale	
		03298850987	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	Comune di Brescia, via Cipro, 1		
SEDE IMPIANTO	Comune di Preseglie (BS), via Mondarone, 21	FOGLIO N. 9	
		MAPPALI	n. 2736 e n. 5983 (fascia di mitigazione)
SUPERFICI	superficie disponibile	Mq. 8.275	
	superficie impianto	Mq. 6.950	
	superficie coperta totale	Mq. 685	
	- superficie a verde	Mq. 1.590	
	superficie scoperta pavimentata	Mq. 6.000	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Zona " <i>Ambiti agricoli E2 speciali</i> "	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Torcia Giuseppe, nato a Roma il 01.01.1967 e ivi residente in via Casale Ghella, 24		
RESPONSABILE TECNICO	Torcia Giuseppe		

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

- 1.1.** La superficie complessiva dell'insediamento è di circa mq 6.950, l'area è sita nel comune di Preseglie (BS) ed è censita al foglio 9 mappale n. 2736 del N.C.T. del comune di Preseglie (BS); la ditta ha la disponibilità dell'area; sull'adiacente mappale n. 5983 del foglio 9, in disponibilità della ditta, è prevista una fascia di mitigazione;
- 1.2.** la suddetta area di insediamento ricade, secondo il vigente P.G.T. del comune di Preseglie (BS), in Zona "Ambiti agricoli E2 speciali";
- 1.3.** nell'insediamento si possono effettuare operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso ed in uscita, decadenti e stoccaggio mps/E.oW;
 - messa in riserva (R13) /deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti in uscita;
 - trattamento/recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - raggruppamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.4.** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- le operazioni di messa in riserva sono effettuate su aree pavimentate esterne ed all'interno del fabbricato identificate in planimetria come aree "A1- A2 - A3 - A4 - A5" scoperte e "A6" coperta;
 - le operazioni di trattamento sono effettuate nelle aree miste da A1 a A6;
 - i rifiuti decadenti prodotti dalle operazioni di trattamento/recupero sono depositati nelle aree miste da A1 a A6 e nell'area D1 prima di essere conferiti ad impianti terzi autorizzati al recupero ed esclusivamente nell'apposita area D1 prima di essere conferiti ad impianti terzi autorizzati allo smaltimento;
 - il deposito dei materiali in attesa di attestazione End of Waste è effettuato nelle medesime aree miste;
 - il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW/M.p.S.) è effettuato nelle aree miste da A1 a A6;
- 1.5.** descrizione del trattamento:
- (R13) messa in riserva: i rifiuti in ingresso sono stoccati nelle apposite aree in cassoni, cumuli, containers, colli e/o big bags;
 - (R4): il recupero di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente matrice metallica viene effettuato mediante selezione, cernita manuale o con utilizzo di ragno meccanico per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee e per la distinzione in tipologie omogenee;
 - adeguamento volumetrico con l'utilizzo di cesoia mobile e/o pinze idrauliche;
 - Da tale attività si ottengono MPS conformi alle norme tecniche di settore (UNI, CECA, AISI, CAEF) e End of Waste per le tipologie di materiali ferrosi e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011 ed End of Waste di rame e leghe conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013.
 - Trattamento (R4) dei cavi elettrici di rame ed alluminio viene effettuato attraverso operazioni preliminari di selezione e cernita manuale, asportazione del rivestimento plastico con spelacavi;

- Da tale attività si ottengono End of Waste per le tipologie di materiali ferrosi e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011 ed End of Waste di rame e leghe conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
- Pre-trattamento (R12): consiste in operazioni di selezione e cernita, separazione manuale o mediante l'ausilio di ragno meccanico, riduzione volumetrica, relativamente ai rifiuti non direttamente recuperabili in impianto;
- Raggruppamento (R12): raggruppamento di rifiuti non pericolosi al fine di preparare partite omogenee di rifiuti speciali non pericolosi da conferire ad impianti terzi autorizzati; l'operazione viene svolta in conformità alle linee guida di cui alla d.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3596 ed al dds 4 marzo 2014, n. 1795 Regione Lombardia ed è effettuata esclusivamente fra rifiuti non pericolosi, ottenendo pertanto rifiuti in uscita anch'essi non pericolosi. I mix autorizzati ed il relativo elenco dei codici CER che li costituiscono sono riportati al seguente punto 1.8;

1.6. I quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso da avviare al trattamento, di rifiuti in attesa di attestazione End of Waste e di rifiuti non pericolosi in uscita/decadenti: mc 5.000.
- messa in riserva (R13)/ Deposito Preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti: mc 50.
- Recupero, pretrattamento e raggruppamento annuo di rifiuti speciali non pericolosi (R4 - R12): 60.000 t/anno.

La gestione giornaliera in D15 di rifiuti decadenti dall'impianto non supera le 75 ton/giorno, visto il limite fisico dell'apposita area D1.

2. Nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI			
		R13	R4	R12 Trattamento Preliminare	R12 Raggruppamento
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	X			
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a colaticci e/o scarti provenienti da aziende siderurgiche)</i>	X	X		
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami metallici ferrosi)</i>	X	X		
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05*	X	X		
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami metallici non ferrosi)</i>	X	X		
11 05 01	zinco solido	X	X		X
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami metallici non ferrosi)</i>	X	X		
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X ²		X
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X ¹		X
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X ²		X
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X ¹		X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*	X	X	X	X
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami e rottami di lavorazioni metalliche ferrose e non ferrose provenienti da attività artigianali e industriali e/ commerciali)</i>	X	X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X	X
15 01 05	imballaggi compositi	X	X	X	
15 01 06	imballaggi di materiali misti	X	X	X	
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	X	X		X
16 01 17	metalli ferrosi	X	X		X
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X		X
16 01 22	componenti non specificate altrimenti <i>(limitatamente a componenti ferrose e/o non ferrose)</i>	X	X	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	X	X	X	X
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X		X
17 04 03	Piombo	X	X		X
17 04 04	Zinco	X	X		X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X		X
17 04 06	Stagno	X	X		X
17 04 07	metalli misti	X	X	X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	X	X		
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	X	X		
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X		X
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17* <i>(limitatamente a frazioni metalliche)</i>	X	X		X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI			
		R13	R4	R12 Trattamento Preliminare	R12 Raggruppamento
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05* (limitatamente a cascami metallici)	X	X	X	X
19 12 02	metalli ferrosi	X	X		X
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X	X
20 01 40	Metallo	X	X	X	X

Nota 1 – le operazioni di recupero R4 e/o R12 sono limitate ai soli frammenti

Nota 2 – le operazioni di recupero R4 e/o R12 sono limitate ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi

2.1. Si riportano di seguito i mix autorizzati, l'elenco dei codici CER che costituiscono ciascun mix e il codice attribuito alla miscela in uscita:

MIX 1: Rifiuti ferrosi

CER	Descrizione	Individuazione CER della miscela ottenuta
020110	rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	191202
120101 ⁽²⁾	limatura e trucioli di metalli ferrosi	
120102 ⁽¹⁾	polveri e particolato di metalli ferrosi	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20* (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	
150104	imballaggi metallici (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	
160116	serbatoi per gas liquefatto	
160117	metalli ferrosi	
160122	componenti non specificate altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi)	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	
170405	ferro e acciaio	
170407	metalli misti (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17* (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 06* (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	
191202	metalli ferrosi	
200140	metallo (limitatamente ai rifiuti di metalli ferrosi)	

nota (1) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai soli frammenti;

nota (2) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi.

MIX 2: Rifiuti non ferrosi costituiti da Rame, Bronzo, Ottone

CER	Descrizione	Individuazione CER della miscela ottenuta
020110	rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	191203
120103 ⁽²⁾	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	
120104 ⁽¹⁾	polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	
170401	rame, bronzo, ottone	
170407	metalli misti (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	
191203	metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	
200140	metallo (limitatamente ai rifiuti di Rame, Bronzo, Ottone)	

nota (1) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai soli frammenti;

nota (2) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi.

MIX 3: Rifiuti non ferrosi costituiti da Zinco

CER	Descrizione	Individuazione CER della miscela ottenuta
020110	rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di Zinco)	191203
110501	zinco solido	
120103 ⁽²⁾	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Zinco)	
120104 ⁽¹⁾	polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Zinco)	
170404	Zinco	
170407	metalli misti (limitatamente ai rifiuti di zinco)	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Zinco)	
191203	metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Zinco)	
200140	metallo (limitatamente ai rifiuti di Zinco)	

nota (1) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai soli frammenti;

nota (2) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi.

MIX 4: Rifiuti non ferrosi costituiti da Alluminio

CER	Descrizione	Individuazione CER della miscela ottenuta
020110	rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	191203
120103 ⁽²⁾	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
120104 ⁽¹⁾	polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
150104	imballaggi metallici (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
160118	metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
160122	componenti non specificate altrimenti (limitatamente a rifiuti di Alluminio)	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
170402	Alluminio	
170407	metalli misti (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17* (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 06* (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
191203	metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	
200140	metallo (limitatamente ai rifiuti di Alluminio)	

nota (1) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai soli frammenti;

nota (2) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi.

MIX 5: Rifiuti non ferrosi costituiti da Piombo e Stagno

CER	Descrizione	Individuazione CER della miscela ottenuta
020110	rifiuti metallici (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	191203
120103 ⁽²⁾	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	
120104 ⁽¹⁾	polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	
150104	imballaggi metallici (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	
160118	metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	
170403	Piombo	
170406	Stagno	
170407	metalli misti (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	
191203	metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	
200140	metallo (limitatamente ai rifiuti di Piombo e Stagno)	

nota (1) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai soli frammenti;

nota (2) - l'operazione di recupero R12 è limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi e non ferrosi.

3. **Prescrizioni**

3.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

α) acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;

β) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:

a.a) codice CER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*;

a.b) codice CER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;

a.c) In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;

codici CER 160118, 160216, 170401, 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:

- l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
- l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
- in assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*;

a.d) per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, sopra non specificati, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

3.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

3.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- ***raccolta e trasporto***

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da¹" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- ***controllo radiometrico***

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- ***controllo visivo all'ingresso del mezzo***

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da¹" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- ***controllo visivo del carico***

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

3.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 3.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 3.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 3.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 3.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - (a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - (b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - (c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - (d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;

(e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;

- 3.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.-xx;
- 3.7. i rifiuti decadenti destinati al deposito preliminare (D15) non devono superare le 75t/g;
- 3.8. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 3.9. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 3.10. la messa in riserva di rifiuti e il deposito di E.o.W./MPS devono essere effettuati per un'altezza massima di 6 metri per le aree A1-A2-A3; per le aree A4-A5 non devono superare l'altezza della recinzione;
- 3.11. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi;
- 3.12. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 3.13. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 3.14. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 3.15. installazione della valvola di non ritorno o del disconnettore a tre vie secondo la norma UNI 9157 (o altre tecniche equivalenti)sull'acqua in ingresso dal civico acquedotto di Preseglie;
- 3.16. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

4. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;

- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

➤ **Piano di emergenza.**

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

1. DESCRIZIONE

Premesso che il Comune di Preseglie con nota del 01.08.2016 ha dichiarato che l'insediamento ricade in zona non servita dalla pubblica fognatura e con nota del 28.12.2012 ha dichiarato che il corpo idrico superficiale Torrente Mondarone ha una portata naturale nulla inferiore a 120 giorni l'anno e in sede di conferenza di servizi del 08.09.2016 ha precisato, che il torrente Mondarone non appartiene al reticolo idrico di bonifica consortile ma al reticolo idrico minore per il quale è stata individuata una fascia di rispetto di 4 mt.;

La presente consente gli scarichi in corpo idrico superficiale di acque di prima pioggia e lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche derivanti dall'attività di:

- commercio di rottami ferrosi e non ferrosi;

svolta in Via Mondarone, 21, nel comune di Preseglie (BS), alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore: Reco S.r.l.
Sede legale: Via Cipro, 1, Brescia (BS)
Sede insediamento: Via Mondarone, 21, Preseglie (BS)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- nell'insediamento si svolge l'attività di commercio di rottami ferrosi e non ferrosi, e l'attività di messa in riserva, selezione, cernita, trasformazione e recupero di rifiuti;
- la superficie scolante utilizzata per l'accumolo dei rottami ferrosi è pari a circa 6.000 m²;
- l'approvvigionamento idrico a scopo potabile dell'insediamento avviene da acquedotto;
- lo scarico S1 è costituito dalle acque di prima pioggia decadenti sulla superficie scolante di circa 4.450 m², raccolte in una vasca con volume di 25 m³ munita di sistema che la esclude a riempimento avvenuto, sottoposte a trattamento in impianto di dissabiatura e disoleazione con filtro a coalescenza, previa possibilità di procedere al campionamento;
- lo scarico S2 è costituito dalle acque di prima pioggia decadenti sulla superficie scolante di circa 2.500 m², raccolte in una vasca con volume di 15 m³ dotata di sistema che la esclude a riempimento avvenuto, sottoposte a trattamento in impianto di dissabiatura e disoleazione con filtro a coalescenza, previa possibilità di procedere al campionamento;
- lo scarico S3 negli strati superficiali del sottosuolo è costituito dalle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo provenienti dai servizi igienici caratterizzate da un carico organico di 4 abitanti equivalenti, sottoposte a trattamento in vasca Imhoff e trincea di sub-irrigazione, previa possibilità di procedere a campionamento;
- le acque di seconda pioggia degli scarichi S1 e S2 recapitano in corpo idrico superficiale Torrente Mondarone e sono sottoposte a trattamento in impianti di disoleazione dimensionati rispettivamente in merito alla portata di 120 L/sec e 65 L/sec; l'eventuale portata in eccesso è scaricata in corpo idrico superficiale senza essere sottoposta a trattamento;
- le acque pluviali recapitano in corpo idrico superficiale Torrente Mondarone;

Tipologia dello scarico

- l'attività rientra tra quelle indicate all'art. 3, comma 1, lett. c) del regolamento regionale n. 4/2006, soggette alle disposizioni del regolamento medesimo;
- le acque degli scarico S1 sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dall'art. 2, del regolamento regionale 4/2006, ammesse in corpo idrico superficiale nel rispetto dei valori di emissione previsti dall'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento regionale n.4/2006;
- le acque dello scarico S1 sono definite "acque reflue domestiche" con carico inferiore a 50 A.E. ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 8 comma 2 lett. a) del regolamento regionale n.3/2006, per il parametro solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l;

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

gli scarichi S1 e S2 di acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale e lo scarico S3 di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

scarico	tipologia acque reflue	corpo ricettore	portata m ³ /anno	abitanti equivalenti	dati catastali		coordinate Gauss-Boaga	
					fg	map	x	y
S1	prima pioggia	torrente Mondarone	n.d.	/	9	2736	1606851	5057002
S2							1606895	5057001
S3	domestiche	strati superficiali del sottosuolo	n.d.	4			1606898	5057062

devono rispettare, gli scarichi S1 e S2 i valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e lo scarico S3 il valore limite di emissione di 0,5 ml/l per i "Solidi sedimentabili" a valle della vasca Imhoff ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. a) del regolamento regionale n. 3/2006.

4 .PRESCRIZIONI ULTERIORI

- a) per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 3, dovranno essere eseguite nel corso di tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, le analisi degli scarichi S1 e S2 di acque di prima pioggia da svolgersi con frequenza annuale, le prime delle quali devono essere eseguite entro un anno dal rilascio della presente AUA;
- b) le analisi degli scarico S1 e S2 di acque di prima pioggia dovranno rappresentare i parametri seguenti: pH, Solidi sospesi, BOD5, COD, Piombo, Zinco, Rame, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Idrocarburi totali, Saggio di Tossicità acuta;
- c) entro un anno dalla data di attivazione dello scarico dovrà essere trasmessa all'Ufficio Acqua un'analisi delle acque di scarico in uscita dalla vasca Imhoff relativamente al parametro solidi sedimentabili;
- d) le analisi di cui alla precedente lett. a) e c) dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalle normative di riferimento;
- e) i certificati analitici dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
- f) i certificati analitici dovranno essere conservati presso lo stabilimento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- g) la vasca di raccolta può ricevere solo le acque di prima pioggia di eventi meteorici che si susseguono a distanza di almeno 96 ore;
- h) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento regionale 4/2006, le acque di prima pioggia potranno essere scaricate unicamente ad evento meteorico concluso;
- i) la manutenzione degli impianti di trattamento di acque di prima pioggia e di seconda pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- j) le caditoie e la rete di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenute in piena efficienza e periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo;

- k) la pulizia della vasca Imhoff dovrà essere effettuata con regolarità con una frequenza minima di almeno una volta l'anno ed ogni volta che si renda necessario;
- l) qualunque modifica delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento di acque di prima pioggia, ancorchè non comporti una modifica qualitativa e/o quantitativa degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicare;
- m) comunicare all'Ufficio Acqua della Provincia qualsiasi cambiamento relativo alla consistenza ed alla proprietà dell'immobile;
- n) comunicare qualsiasi variazione relativa alla denominazione o ragione sociale entro 30 gg dalla data della variazione stessa;
- o) comunicare preventivamente, ai fini della volturazione della titolarità dell'autorizzazione, il nominativo della ditta subentrante, tenuta a richiedere la volturazione medesima, in caso di vicende di cessione dell'attività da cui origina lo scarico autorizzato.

5. INDICAZIONI

- ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n. 4/2006 dovranno essere previste periodiche pulizie della superficie scolante;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006 la pulizia delle superfici interessate da versamenti accidentali dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti;
- i fanghi provenienti dalla pulizia degli impianti di trattamento, delle superfici scolanti e delle reti, dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 (*Modifiche*), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Sommario:

Sintesi dei dati identificativi.

Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.

Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta*

Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta*

Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

Emissioni rumorose.

Sospensione dell'attività.

Prescrizioni particolari.

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	RECO S.R.L.
Sede legale	BRESCIA (BS) – VIA CIPRO 1
Sede insediamento	PRESEGLIE (BS) – VIA MONDARONE 21

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

<p><i>Autorizzazioni precedenti (per le emissioni in atmosfera):</i> Nessuna</p> <p><i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> -</p> <p><i>Emissioni dismesse:-</i></p> <p><i>Emissioni oggetto di modifica:-</i></p> <p><i>Emissioni nuove:</i> Ed1</p> <p><i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante:</i> -</p> <p><i>Emissioni non soggette ad autorizzazione:</i> -</p> <p><i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i></p> <p>Impianto per la produzione di solo riscaldamento, alimentato a GPL, di potenza termica nominale pari a 24 KW</p>

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Il processo produttivo dell'azienda Reco S.r.l. è principalmente finalizzato all'ottenimento di rottami metallici, sufficientemente puri da soddisfare le pertinenti specifiche tecniche e/o settoriali nonché richieste dell'industria metallurgica del cliente.

In modo schematico, il processo produttivo aziendale, può essere così descritto:

- ***Fase 1 - Ingresso automezzi in impianto:*** il conferimento può avvenire con mezzi di trasporto propri dell'azienda Reco S.r.l, previo carico presso i produttori, o tramite aziende terze autorizzate al trasporto rifiuti. I rifiuti conferiti, vengono stoccati nelle specifiche aree dedicate. La messa in riserva dei rifiuti, avviene in cumuli, container e/o colli divisi per tipologie omogenee.

- Fase 2 – (se necessaria) cesoiatura dei rifiuti: si tratta di un'operazione di semplice cesoiatura dei rifiuti metallici di grosse dimensioni attraverso l'utilizzo di una cesoia idraulica. La fase di cesoiatura rappresenta un trattamento preliminare alle successive fasi di lavorazione per tutti quei rifiuti di dimensioni grossolane che altrimenti non potrebbero essere sottoposti alla selezione meccanica ed alla cernita manuale. Qualora non necessaria, tale fase, come nel caso di trattamento di altre tipologie di rifiuti, non viene svolta.
- Fase 3 – selezione, cernita: l'attività di recupero svolta presso la ditta consiste nella selezione meccanica a mezzo ragno meccanico e nella cernita manuale. I materiali vengono pertanto selezionati per tipologie omogenee e, laddove presentino idonee caratteristiche, vengono depositati nelle apposite aree di stoccaggio.
Il sovrullo (rifiuto decadente dall'attività di selezione e cernita) viene anch'esso depositato nelle specifiche aree autorizzate prima di essere inviato ad impianti terzi per il recupero e/o lo smaltimento.

Le attività di lavorazione (movimentazione, cernita manuale, selezione meccanica, adeguamento volumetrico) possono produrre potenziali emissioni diffuse.

Per la descrizione dettagliata del ciclo produttivo si rimanda alla sezione rifiuti.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. Dati dichiarati dalla ditta.
Nessuna precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Per l'attività dell'azienda non è presente un allegato tecnico di riferimento.

Tabella 1. Materiali (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

Materiali	Prodotto	Q.tà Anno	Frase di Rischio
Rifiuti		Come da sezione rifiuti	-

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali.

Il materiale in ingresso (rifiuti in prevalenza a matrice metallica) arriva sfuso e/o imballato (cassoni, container, fusti, ceste, pallets, bigbags) e viene movimentato con autocarri e ragno meccanico per essere portato nelle zone di stoccaggio e/o di lavorazione.

Tabella 2. Fasi lavorative.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Movimentazione, stoccaggio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico	Autocarro, ragno meccanico, pressa/cesoia	<input type="checkbox"/> SI x NO	-	Ed1

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni diffuse da attività di recupero di rifiuti. Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione Ed1 – Movimentazione, stoccaggio, selezione e cernita materiali adeguamento volumetrico Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: ugelli nebulizzatori di tipo mobile	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	Limite
Materiale particellare	Non applicabile
Note: Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta non è possibile effettuare rilievi analitici ed in presenza di un impianto di nebulizzazione si assume che i limiti siano rispettati (vedi quanto indicato al Capitolo 7 paragrafo Modalità e controllo delle emissioni).	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla “Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note”, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema “ad umido”, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, **fatta salva la periodicità annuale** se non diversamente specificato, **la ditta potrà continuare con la tempistica precedente;**
 - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto **gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.**
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.
- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati. Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;

- **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che sono presenti impianti per la produzione di energia termica/elettrica non soggetti ad autorizzazione in quanto non superano le soglie previste dall'articolo 272 comma 1 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni:

Impianto per la produzione di solo riscaldamento, alimentato a GPL, di potenza termica nominale pari a 24 KW.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

Qualora dovessero verificarsi problematiche legate alla diffusione di polveri generate dalla formazione di ruggine sulla superficie dei materiali, la ditta dovrà prevedere lo stoccaggio in area coperta e protetta dall'azione del vento.

MATRICE	FREQUENZA MONITORAGGIO	NOTE	PRESCRIZIONI
Rifiuti	Come da prescrizioni di cui alla sezione “B (Rifiuti)” del presente provvedimento		Come da prescrizioni di cui alla sezione “B (Rifiuti)” del presente provvedimento
Acque	Come da prescrizioni di cui alla sezione “C (Acque)” del presente provvedimento.		Come da prescrizioni di cui alla sezione “C (Acque)” del presente provvedimento.
	Entro 6 mesi dall’avvio dell’attività autorizzata con il presente atto.		Verifica della contaminazione delle acque di seconda pioggia attraverso campionamento a monte di qualsiasi sistema di trattamento delle stesse e confronto dei parametri già previsti per le acque di prima pioggia rispetto ai limiti previsti per la specifica tipologia di scarico dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. Qualora tali acque risultassero contaminate, la ditta dovrà precedere entro 30 gg dall’emissione del certificato analitico a presentare apposita istanza di variante alla presente autorizzazione al fine di autorizzare espressamente lo scarico delle acque di seconda pioggia.
Emissioni	Come da prescrizioni di cui alla sezione “D (Emissioni)” del presente provvedimento.		Come da prescrizioni di cui alla sezione “D (Emissioni)” del presente provvedimento.
	Qualità dell’aria entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori		predisposizione di un bilancio di massa delle emissioni dei singoli parametri rilasciati in atmosfera ante-operam e post operam, in particolare: Polveri Totali, NO _x e CO. Effettuazione di una campagna di monitoraggio delle emissioni in atmosfera con campionamento in due punti (a monte e valle dell’impianto), sul parametro PTS (Polveri totali) con speciazione di metalli quali Ni, As, Cd.
Rumore	Entro 6 mesi dall’avvio dell’attività autorizzata con il presente atto.		Effettuazione di una campagna di misurazioni acustiche, considerando i medesimi recettori già considerati nella previsionale di impatto acustico trasmessa agli Enti nell’ambito dell’iter di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa devono:

A. inoltrare al Comune quanto segue:

- α) versamento del contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, nei modi e tempi di legge;
- β) comunicazione, oltre la data di inizio lavori prevista dall'atto autorizzativo, delle generalità del Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e dell'Impresa esecutrice;
- χ) trasmissione della documentazione prevista dall'art. 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- δ) presentazione del modello ISTAT debitamente compilato;
- ε) dichiarazione ai sensi della legge n. 13 del 09/01/1989 (barriere architettoniche);
- φ) denuncia dei lavori con strutture in cemento armato o metalliche ai sensi della legge n. 1086 del 1971, e degli articoli da 64 a 76 del D.P.R. n. 380 del 2001, della legge n. 64 del 1974, ed egli articoli da 83 a 103 del D.P.R. n. 380 del 2001 e del D.P.G.R. n. 0164/Pres. del 1989 corredata da tutta la documentazione di rito;
- γ) documentazione relativa agli impianti di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 (solo per interventi che comprendono la realizzazione o la ristrutturazione di impianti di cui alla predetta legge);
- η) relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della d.g.r. 5018/2007;
- ι) progetto illuminotecnico, ai sensi della L.R. 17/2000, per gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3;

B. presentare all'A.T.S. un adeguato piano di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991, della legge n. 257 del 1992, del D.P.R. 8 agosto 1994, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e della legge regionale n. 17 del 2003 (solo in presenza di materiali contenenti amianto);

C. richiesta e ottenimento dell'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi;

D. proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato;

E. collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) dell'atto autorizzativo, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti;

F. comunicare alla A.T.S. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., affiggendone una copia in cantiere.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l'atto autorizzativo, relativamente alla realizzazione dell'impianto, non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.

Obblighi da osservare nel corso dei lavori fino alla loro ultimazione:

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'atto autorizzativo o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- α) osservare quanto autorizzato, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate dall'atto autorizzativo medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità;
- β) comunicare immediatamente al Comune e alla Provincia di Brescia l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti;

- χ) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi;
- δ) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.).

All'ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa, devono:

- α) richiedere al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, o documentazione attestante la conformità del progetto ai sensi dell'art. 25 c. 5-bis del d.r.p. 380/2001, pena le sanzioni previste di legge.